PROVINCIA DI FERMO

SETTORE III°: AMBIENTE E TRASPORTI – CED – POLIZIA PROVINCIALE

Servizio Gestione rifiuti

Rif.Prot.n.3767

0004003|18/03/2022
IP_FM|RP_FM|ZPA|P
9.10.6/2009/ZPA/1

All'impresa **FERRINI SRL**
Via Molino, 18
63822 Grottazzolina (FM)
ferrini.srl@pec.it

PEC

OGGETTO: Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - D.lgs.152/2006 - L.R. 11/2019 - **Impresa FERRINI SRL** *"Variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione di un Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione"* – Impianto situato in Loc. Contrada Paludi nel comune di Fermo (FM).
Richiesta integrazioni

Con l'istanza pervenuta il **14/03/2022** *(con nota brevi manu e supporto digitale assunta al protocollo n. 3721 del 14/03/2022 e con n. 3 PEC, contenenti la medesima istanza, assunte al protocollo n. 3767, 3769 e 3770 del 15/03/2022)*, Gianni Ferrini, in qualità di legale rappresentante della società **FERRINI SRL** C.F./P.I.: 02186610446) con sede legale Via Molino, 18 - Fermo (FM), ha chiesto l'avvio del procedimento di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto ***"Variante allo strumento urbanistico vigente per la realizzazione di un Impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione degli impianti mobili per il recupero in loco dei rifiuti non pericolosi provenienti dalle attività di costruzione e demolizione"*** situato in Loc. Contrada Paludi nel comune di Fermo (FM), ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 4 della legge regionale n. 11 del 9 maggio 2019 recante "*Disposizioni in materia di Valutazione di impatto ambientale (VIA)*".

Questo Settore ha proceduto ai sensi e nei termini di cui all'art. 19, comma, 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ad effettuare la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata all'esito della quale si rappresenta quanto segue:

1) La dichiarazione del valore dell'opera o dell'intervento è stata firmata soltanto dal proponente e non anche dal progettista (cfr. punto 7 del modello di istanza):
   a) al riguardo si evidenzia che anche il computo metrico estimativo (relativo alle opere edili da eseguire per la realizzazione dell'impianto) risulta firmato soltanto dal proponente mentre tale documento deve recare la firma anche di un tecnico abilitato (progettista opere edili) che, oltre a definire l'entità delle opere da eseguire, attesti, fra l'altro, la congruità dei prezzi. In merito, si rileva che i prezzi indicati non fanno riferimento al prezzario regionale vigente ma sono tutti indicati come "nuovi prezzi" per i quali sarebbe stato necessario procedere all'analisi degli stessi al fine di determinarne la loro congruità.

2) Al punto 5 del modello di istanza si attesta che, in relazione alle terre e rocce da scavo, il progetto comporta la produzione di tali materiali da utilizzare in sito. Nella documentazione tecnica non risulta essere stata computata la quantità della terra da scavo e non viene chiarito dove e con quali modalità verrà utilizzata in sito:

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

a) tale informazione è necessaria anche ai fini di verificarne gli eventuali impatti derivanti dalle operazioni di movimentazione e trasporto;

b) si evidenzia che soltanto a seguito del previsto scoticamento di terreno vegetale sino ad una profondità di circa cm 15 (che si ritiene comunque uno spessore del tutto minimale) si determineranno oltre mc. 4.000 di terre di risulta, ai cui si dovranno aggiungere gli altri scavi previsti.

3) Deve essere indicata negli elaborati progettuali la viabilità di accesso all'impianto a partire dalla strada pubblica:

a) oltre alla necessità di ben inquadrare tutti gli elementi del progetto, ciò si reputa necessario ai fini della quantificazione degli eventuali impatti ambientali in sede di esecuzione delle opere ed ai fini della redazione del computo metrico estimativo.

4) Ai fini della descrizione dei probabili effetti risultanti dall'uso delle risorse naturali, non viene precisata e, soprattutto, quantificata la quantità di acqua da prelevare per la bagnatura dei rifiuti:

a) al paragrafo 02.3.3.4 dello Studio Preliminare Ambientale si fa presente che "il prelievo di acqua ai fini dell'irrigazione per l'abbattimento delle polveri diffuse durante il normale funzionamento degli impianti avverrà grazie al reimmissione in testa all'impianto delle acque di prima pioggia";

b) al paragrafo 02.4.2 dello stesso elaborato si intende utilizzare acqua dal laghetto esistente in situ (da autorizzare).

5) Nella relazione di progetto si spiega che il sito attualmente utilizzato per la gestione dei rifiuti, contiguo all'area di cui trattasi, non sarà più a disposizione: chiarire se si procederà alla messa in pristino del sedime di tale impianto, anche ai fini di valutare l'entità di eventuali demolizioni;

6) Al paragrafo 01.4 della relazione "Progetto Preliminare" si specifica che "l'azienda ha intenzione di effettuare la messa in riserva (attività a) in una porzione del sito non sottoposta a vincolo ma ricadente in una fascia di rispetto relativa alla vicinanza al depuratore, ma comunque l'attività di tipo R13 viene esclusa dall'applicazione dei criteri localizzativi":

a) si ritiene, in merito, che la fascia di rispetto cui si fa riferimento non sia assimilabile ai vincoli richiamati dal PRGR approvato con Deliberazione amministrativa del Consiglio Regionale n. 128 del 14/04/2015, per cui sarebbe attuabile l'esclusione dall'applicazione dei criteri localizzativi di cui alla Tabella 12.4-1 di detto Piano;

b) si ritiene, altresì, che per il caso in specie, si debba far riferimento piuttosto ad altre norme vigenti in materia edilizia- urbanistica e sanitaria.

7) Nella Tavola 5 di 6 si evince che verrà realizzato un terrapieno - lungo il lato ovest - dell'altezza di mt. 5,00, di cui non risulta chiaro:

a) con quale materiale verrà realizzato;

b) le caratteristiche dell'opera di contenimento dello stesso.

8) Dalla documentazione si evince che lo scarico delle acque di prima pioggia sottoposte a trattamento, non ricircolate in testa all'impianto di irrigazione, verranno scaricate nel "laghetto" risultante a nord della proprietà. Al riguardo, si ritiene opportuno precisare che:

a) in base all'art. 11, comma 1 delle NTA del Piano di Tutela delle Acque approvato con DACR 145/2010 i corpi idrici regionali sono distinti in:
   - corpi idrici superficiali, che comprendono i corsi d'acqua superficiali, i laghi naturali ed artificiali, le acque marino-costiere, le acque di transizione;
   - corpi idrici sotterranei.

b) l'art. 50, comma 8, delle stesse NTA recita:

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it

- *Ai fini delle presenti NTA, affinché un recettore venga considerato "corpo idrico" deve esserne possibile l'individuazione a livello cartografico. Le caratteristiche dei corpi idrici superficiali sono indicate nell'Allegato 1 punto 1.1. alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 nonché nel d.lgs. 131/2008. Ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo scarico, per corpo idrico superficiale si intende qualsiasi elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, nonché un corso d'acqua di portata perenne. Sono considerati corsi d'acqua di portata perenne quelli che hanno portata naturale nulla per un massimo di 120 giorni in un anno idrologico medio. Sono inoltre accettabili, quali corpi idrici recettori, anche i corsi d'acqua aventi portata naturale nulla per oltre 120 giorni l'anno, in un anno idrologico medio, purché defluiscano in un corso d'acqua di portata perenne senza ostacoli naturali o artificiali al naturale deflusso.*

c) non essendo possibile individuare in senso cartografico (Carta Tecnica Regionale 1:10.000) il lago utilizzato come recapito degli scarichi idrici provenienti dallo stabilimento produttivo, ai fini del Piano di Tutela delle Acque si configura (in termini tecnico-giuridici) uno scarico sul suolo delle acque di prima pioggia provenienti dall'impianto di trattamento aziendale. Ai sensi dell'art. 103, comma 1, lettera c, *"È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali"*. Pertanto la previsione di progetto in ordine allo scarico delle acque di prima pioggia nel laghetto artificiale non è ammissibile in carenza di motivate richieste di deroga al divieto di scarico sul suolo;

d) essendo il laghetto alimentato da una falda si subalveo del fiume Tenna, non sono ammessi, in carenza delle relative concessioni demaniali rilasciate dal Genio Civile della Regione Marche:
   - gli scarichi delle acque di prima e di seconda pioggia;
   - l'attingimento anche per l'immissione in testa al procedimento produttivo (bagnatura per l'abbattimento delle polveri generate dalla gestione degli inerti).

9) Ai fini della rappresentazione morfologica dell'area si ritiene utile cha la documentazione fotografica si estenda anche sulla porzione a nord della proprietà (le foto allegate all'istanza riguardano in particolare la parte a sud).

Pertanto, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si richiedono le integrazioni ed i chiarimenti sopra evidenziati ai punti da 1) a 9) da trasmettere a questo Settore **entro 15 giorni** dal ricevimento della presente, avvertendo che qualora tale documentazione non venisse trasmessa nei termini anzidetti l'istanza si intende respinta.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
(Dott. Roberto Fausti)

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE FERMO

LFM/MB
lfm
18/03/2022

Per informazioni:
Geom. Luigi F. Montanini
- Responsabile del procedimento
- Gestione rifiuti
☎ 0734 - 232330
e-mail: luigi.montanini@provincia.fm.it

Ing. Marco Barnabei
- Gestione acque
☎ 0734 - 2323232
e-mail: marco.barnabei@provincia.fm.it

Viale Trento, n. 113 - 63900 Fermo (FM) - Tel. 0734/2321 - Fax 0734/232239
CF: 90038780442 – PI: 02004530446
urp@provincia.fm.it PEC:provincia.fermo@emarche.it